

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4895 del 24/10/2019
Oggetto	DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA DINAMIC OIL SPA (Imp. v. Togliatti n. 15) BOMPORTO (MO). Rif. Prot. n. 453/2018 SUAP Unione Comuni del Sorbara. Rif. Prat. n. 27253/2018 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5033 del 23/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventiquattro OTTOBRE 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA DINAMIC OIL SPA (Imp. v. Togliatti n. 15) BOMPORTO (MO).

Rif. Prot. n. 453/2018 SUAP Unione Comuni del Sorbara.

Rif. Prat. n. 27253/2018 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 2, prevede, in caso di modifica sostanziale degli impianti, la presentazione, da parte del gestore degli impianti, di domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 29/8/2018 la Ditta DINAMIC OIL SPA, avente sede legale in comune di Bomporto (MO), v. Togliatti n. 15, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Bomporto (MO), v. Togliatti n. 15, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 5/9/2018 con prot. n. 17447, relativa ai titoli ambientali Acqua, Aria e Impatto Acustico; la domanda è stata perfezionata con documentazione pervenuta in data 4/9/2019 e assunta a gli atti con prot. n. 136671;

La ditta nell'impianto di cui sopra effettua attività di produzione di motoriduttori;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto:

- è ad oggi regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva di Allegati Acqua, Aria, Impatto Acustico, adottata da ARPAE-SAC di Modena con Determinazione Dirigenziale n. 1127 del 5/3/2018;
- la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:
 - Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
 - Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi istruttori:

- contributo istruttorio di ARPAE Modena – Distretto Area Centro-Modena, prot. n. 23453 del 13/11/2018, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE Modena Distretto Area Centro-Modena, prot. n. 23151 del 9/11/2018;
- parere tecnico (favorevole con prescrizioni), in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso da AIMAG SPA, prot. n. 6882 del 2/10/2018;

Il Comune di Bomporto, a seguito di richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 21768 del 22/10/2018, non ha fatto pervenire osservazioni in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura e all'impatto acustico;

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Nel contempo si rende necessario revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

1) di adottare la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli artt. 3 e 6 del DPR 59/2013 da rilasciare da parte del SUAP competente al Gestore della ditta DINAMIC OIL SPA per l'impianto ubicato in comune di Bomporto (MO), v. Togliatti n. 15, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

2) di disporre la revoca della precedente A.U.A. di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1127 del 5/3/2018;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni con scadenza al 23/10/2034**, fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato dal SUAP competente.

A tal proposito, il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente del S.A.C. di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente.

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione Comuni del Sorbara;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali assimilabili alle domestiche in pubblica fognatura	Comune di Bomporto
Autorizzazione agli scarichi di acque di prima pioggia in pubblica fognatura	Comune di Bomporto
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Bomporto

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione;

d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione Comuni del Sorbara, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione antimafia da parte del S.A.C. di ARPAE di Modena.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta DINAMIC OIL SPA (Imp. v. Togliatti n. 15) BOMPORTO (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) – Acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura – Acque di prima pioggia nella pubblica fognatura

A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24/7/2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

Nel territorio del Comune di ubicazione del sito è vigente il "Regolamento del Gestore AIMAG spa per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Modena" – approvato da AATO 4 MO, come modificato in ottemperanza della deliberazione dell'Assemblea AATO-Modena n° 6 del 24/05/2010.

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta DINAMIC OIL SPA, nello stabilimento di via Togliatti n. 15 a BOMPORTO, coordinate X 660735, Y 4956253 svolge attività di produzione di motoriduttori, codice ATECO 28.22.09 e intende modificare gli scarichi idrici rispetto alla condizione autorizzata da Arpae - SAC di Modena con Determina Dirigenziale n. 1127 del 05/03/2018.

Relativamente agli scarichi di acque reflue, si ha la seguente configurazione:

- le acque reflue provenienti dai servizi igienici dello stabilimento, previo trattamento mediante fosse biologiche, sono convogliate nella pubblica fognatura nera di via Togliatti con punti di scarico identificati in planimetria con S2 e S3;
- le acque meteoriche ricadenti sulle coperture dello stabilimento e sulle parti di piazzale senza rischio di contaminazione da stoccaggio e/o lavorazioni di materie prime e/o rifiuti confluiscono mediante condotte dedicate nella pubblica fognatura bianca di via Togliatti con punti di scarico identificato in planimetria con S1 e S4;
- le acque meteoriche di dilavamento delle aree di piazzale interessate da deposito di materiali (di mq 5390) sono raccolte in vasca di accumulo della prima pioggia fino al riempimento della stessa; le acque raccolte nella vasca, previo trattamento con disoleatore, sono convogliate nella pubblica fognatura nera di via Togliatti con punto di scarico identificato in planimetria con S3; le seconde piogge confluiscono direttamente nella pubblica fognatura bianca di via Togliatti, senza passare per la vasca di accumulo, con punto di scarico identificato in planimetria con S4.
- le acque reflue:
 - derivanti dal drenaggio delle acque di falda per evitare allagamenti confluiscono nella pubblica fognatura nera di Via Togliatti con punti di scarico identificati in planimetria con S2 e S3; per queste acque reflue è stato determinato il rispetto della tabella 1 della D.G.R. 1053/2003. Le coordinate del pozzetto di ispezione e controllo sono: X 660745; Y 956517 (UTM).
Viene stimata in 13 mc/g la portata media delle acque provenienti dal drenaggio della falda.
 - di controlavaggio di n. 2 impianti di addolcimento confluiscono, mediante condotta dedicata, nella pubblica fognatura nera di Via Togliatti con punto di scarico identificato in planimetria con S3; per queste acque reflue è stato determinato il rispetto della tabella 1 della D.G.R. 1053/2003.
Viene stimata in circa 1 mc/g la portata media delle acque di controlavaggio degli addolcitori.

Le acque reflue industriali (lavaggio pezzi) vengono raccolte e conferite come rifiuto.

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue dei servizi igienici sono classificabili come “acque reflue domestiche” e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche non contaminate e le acque di seconda pioggia non necessitano di autorizzazione per essere scaricate in pubblica fognatura.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche raccolte nella vasca di accumulo e trattate mediante il sistema di disoleazione sono classificabili come “acque di prima pioggia”.

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della DGR 1053/03, le acque reflue provenienti dal drenaggio di falda e dallo scarico del controlavaggio degli addolcitori confluenti in pubblica fognatura mediante gli scarichi di cui sopra sono classificate come “acque reflue industriali assimilate alle domestiche”.

L’approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva dell'allegato Acqua adottata dal SAC di ARPAE Modena con Determinazione n. 1127 del 05/03/2018.

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale e le relative integrazioni pervenute il 04/09/2019, prot. 136671.

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato Aimag Spa ha espresso parere favorevole con prescrizioni con prot. n. 6882 del 02/10/2019 relativamente al rilascio del titolo ambientale scarichi idrici.

Il Comune di Bomporto, a seguito della richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 21768 del 22/10/2018, non ha fatto pervenire osservazioni in merito al rilascio del titolo ambientale scarichi idrici.

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il gestore della ditta DINAMIC OIL SPA, per lo stabilimento di Via Togliatti n. 15 a Bomporto, coordinate X 660735, Y 4956253, del sistema UTM32 WGS84 a scaricare nella rete fognaria "1 – Bomporto-Bastiglia" dell'agglomerato AMO0001 Bomporto – Bastiglia - Sorbara in via Togliatti a Bomporto le **acque di prima pioggia** e le **acque reflue industriali assimilate alle domestiche** derivanti dall'attività di produzione di motoriduttori, codice ATECO 28.22.09, in conformità a quanto riportato negli allegati tecnici all'istanza di autorizzazione unica ambientale e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Si stabilisce in circa **5.000 metri cubi annui** il quantitativo massimo di acque reflue industriali assimilabili alle domestiche scaricabili dallo stabilimento.
- 2) Lo scarico delle acque reflue industriali **assimilate alle domestiche** nella pubblica fognatura (drenaggio delle acque di falda e scarico controlavaggio addolcitori) deve avvenire nel rispetto dei limiti quali-quantitativi della tabella 1 della D.G.R. 1053/2003, mentre i parametri e le sostanze non indicate nella stessa, qualora siano presenti, devono rispettare dei limiti della tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in acque superficiali. Il rispetto dei valori stabiliti deve essere posseduto prima di ogni trattamento depurativo.
- 3) Entro il 31/01/2020 dovrà essere realizzato sulla rete di scarico degli addolcitori, prima di ogni trattamento depurativo, un pozzetto di ispezione e prelievo delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche.
- 4) I limiti di cui al punto 2) dovranno essere rispettati presso i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche prima di ogni trattamento depurativo. Tali pozzetti dovranno avere profondità e dimensioni tali da consentire le operazioni di prelievo a caduta e/o con sistemi automatici.
- 5) Lo scarico delle **acque di prima pioggia** nella pubblica fognatura deve rispettare continuamente i limiti della **tabella 3** (allegato 5 alla parte terza) del **D.Lgs 152/06** per lo scarico in pubblica fognatura.
- 6) I limiti di cui al punto 5) dovranno essere rispettati presso il pozzetto di ispezione e prelievo che dovrà essere realizzato all'uscita del disoleatore.
- 7) I valori limite di cui al punto 2 e 5 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento.
- 8) Durante l'evento meteorico le acque meteoriche di dilavamento delle aree di piazzale a rischio di inquinamento dovranno essere immesse nella vasca di prima pioggia fino al riempimento della stessa; lo svuotamento della vasca di accumulo delle acque di prima pioggia dovrà avvenire a distanza di almeno 48 ore dall'esaurimento dell'evento meteorico.
- 9) I pozzetti adibiti a manufatti di ispezione ai fini dei campionamenti fiscali dovranno essere mantenuti accessibili ed ispezionabili da parte degli organi di controllo e dovranno avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.

Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dello stabilimento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

- 10) **Almeno 30 giorni prima** della realizzazione dell'impianto per il trattamento delle acque di prima pioggia dovrà essere trasmessa al Comune, ad ARPAE - Modena (SAC e ST distretto Area Nord) e ad Aimag spa la documentazione tecnica riportante il dimensionamento dell'impianto stesso.
- 11) E' vietata l'immissione in P.F. di reflui, fanghi ed altre sostanze incompatibili con il processo di depurazione biologico e potenzialmente dannosi o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari, secondo le prescrizioni dell'art. 81 del Regolamento del Gestore Aimag Spa.
- 12) A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi al periodico espurgo e manutenzione dei sistemi di depurazione e dei pozzetti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
Tale documentazione deve contenere:
 - i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;
 - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto di depurazione, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
 - i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);
 - i quantitativi di fanghi derivanti dall'impianto di depurazione e la relativa destinazione;
 - il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa.
- 13) I fanghi risultanti dal manufatto di sedimentazione e di disoleazione dovranno essere smaltiti mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/06.
- 14) Dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e documentati i vari utilizzi.
- 15) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
- 16) Modifiche significative dell'insediamento (ampliamenti, ristrutturazioni, variazioni del ciclo produttivo ecc...), così come variazioni di ragione sociale e/o cessazioni di attività dovranno essere comunicate tempestivamente per iscritto dal Legale Rappresentante allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune competente.
- 17) É fatto obbligo dare immediata comunicazione, ad ARPAE-Modena (SAC e ST – Distretto Area Nord), al Comune di Bomporto e al gestore del Servizio Idrico Integrato di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 18) **Entro il 30 aprile 2024, il 30 aprile 2029 e il 30 aprile 2034** dovrà essere inviata al SAC ARPAE di Modena una comunicazione, anche in forma di semplice tabella, riportante il riassunto dei risultati analitici ottenuti sulle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, riferiti al quinquennio precedente; dovranno inoltre essere indicati i relativi volumi di scarico.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato ARIA

Ditta DINAMIC OIL SPA (Imp. v. Togliatti n. 15) BOMPORTO (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta DINAMIC OIL SPA, svolgente attività di produzione di motoriduttori, intende modificare gli impianti ubicati in comune di Bomporto (MO), v. Togliatti n. 15.

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 5/9/2018, nella quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, risulta:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai punti di emissione nn. 1, 2, 3, 5, 6A, 6B, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15A, 15B, 16, 17, 18, 19 e 20;
- la modifica (spostamento) del punto di emissione n. 7 (macchine utensili);
- la installazione dei seguenti nuovi punti di emissione:

Emissione n.	Descrizione
21	Lavapezzi
22	Macchine utensili
23	Bruciatore a metano
24	Bruciatore a metano
25	Bruciatore a metano
26	Bruciatore a metano
27	Bruciatore a metano

• il seguente consumo medio di materie prime:		
- ghisa	1.565	t/anno
- barre e tubi in acciaio	1.065	t/anno
- laminati in acciaio	550	t/anno
- forgiati in acciaio	94	t/anno
- stampati in acciaio	405	t/anno
- olii lubrificanti	85	t/anno
- azoto liquido	30	mc/anno
- solventi per lavaggio	675	l/anno
- colle	102	l/anno
- grasso	75	kg/anno
- detergente alcalino	5	t/anno
- liquido antigelo	40	l/anno
- alcol etilico	10	kg/anno
- acido nitrico	10	kg/anno
- acido cloridrico	10	kg/anno
- soda caustica	10	kg/anno

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Il Comune di Bomporto, entro 30 giorni dalla richiesta di ARPAE, prot. n. 21768 del 22/10/2018, come previsto dall'art. 269, punto 3) del D.Lgs 152/2006, non si è avvalso della facoltà di esprimere il proprio parere;

ARPAE Modena – Distretto Area Centro-Modena, con nota prot. n. 23453 del 13/11/2018, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Da quanto agli atti si valuta che per gli impianti e attività modificati/aggiunti risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, risultano pertanto soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La Ditta DINAMIC OIL SPA è autorizzata ad effettuare nello stabilimento con emissioni in atmosfera ubicato in comune di Bomporto, v. Togliatti n. 15, provincia di Modena, la modifica descritta nella domanda di autorizzazione nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 - MACCHINE UTENSILI (n. 7 calate)

portata massima	4.200	Nm3/h
altezza minima del camino	10	m
durata	14	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali + Nebbie oleose	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 - MACCHINE UTENSILI (n. 6 calate)

portata massima	4.000	Nm3/h
altezza minima del camino	10	m
durata	14	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali + Nebbie oleose	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 3 - MACCHINE UTENSILI (n. 8 calate)

portata massima	1.600	Nm3/h
altezza minima del camino	10	m
durata	14	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali + Nebbie oleose	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 5 - LAVAPEZZI

portata massima	1.000	Nm3/h
altezza minima del camino	10	m
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Sostanze alcaline (esprese come Na2O)	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 6A - IMPIANTO TERMICO CIVILE A GAS METANO (1140 KW)

PUNTO DI EMISSIONE N. 6B - IMPIANTO TERMICO CIVILE A GAS METANO (575 KW)

PUNTO DI EMISSIONE N. 7 - MACCHINE UTENSILI (n. 3 calate)

portata massima	5.500	Nm3/h
altezza minima del camino	10	m
durata	14	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali + Nebbie oleose	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 8 - LAVAPEZZI

portata massima	1.000	Nm3/h
altezza minima del camino	10	m
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Sostanze alcaline (esprese come Na2O)	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 9 - MACCHINE UTENSILI (n. 12 calate)

portata massima	14.700	Nm3/h
altezza minima del camino	10	m
durata	14	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali + Nebbie oleose	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 10 - TUNNEL DI LAVAGGIO

portata massima	1.600	Nm3/h
altezza minima del camino	10	m
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Sostanze alcaline (esprese come Na2O)	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 11 - TUNNEL DI LAVAGGIO ZONA SOFFIATURA

portata massima	1.600	Nm3/h
altezza minima del camino	10	m
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Sostanze alcaline (esprese come Na2O)	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 13 - LAVAPEZZI AREA MONTAGGIO

portata massima	500	Nm3/h
altezza minima del camino	10	m
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Sostanze alcaline (esprese come Na2O)	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 14 - SGRASSAGGIO A SOLVENTE E SGRASSANTE ALCALINO

portata massima	3.200	Nm3/h
altezza minima del camino	10	m
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Acido cloridrico e ione cloro (espresso come HCl)	5	mg/Nmc
Sostanze alcaline (esprese come Na2O)	5	mg/Nmc
Acido nitrico e suoi Sali (espressi come HNO3)	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 15A - IMPIANTO TERMICO CIVILE A GAS METANO (575 KW)

PUNTO DI EMISSIONE N. 15B - IMPIANTO TERMICO CIVILE A GAS METANO (575 KW)

PUNTO DI EMISSIONE N. 16 - LAVAGGIO AD IMMERSIONE PEZZI METALLICI

portata massima	600	Nm3/h
altezza minima del camino	10	m
durata	15	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 17 – LAVAPEZZI

portata massima	500	Nm3/h
altezza minima del camino	10	m
durata	4	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Sostanze alcaline (esprese come Na2O)	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 18 – LAVAPEZZI

portata massima	500	Nm ³ /h
altezza minima del camino	10	m
durata	4	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 19 – RICARICA CARRELLI ELEVATORI

PUNTO DI EMISSIONE N. 20 – RICAMBIO ARIA LOCALE COMPRESSORI

PUNTO DI EMISSIONE N. 21 – LAVAPEZZI

portata massima	600	Nm ³ /h
altezza minima del camino	10	m
durata	4	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 22 – MACCHINE UTENSILI

portata massima	7.200	Nm ³ /h
altezza minima del camino	10	m
durata	14	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali + Nebbie oleose	10	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> SEPARATORI DI GOCCE + FILTRO A CARTUCCE (*)		

(*) L'impianto di abbattimento proposto non risulta conforme alla miglior tecnologia disponibile, ma è struttura comunque utile all'abbattimento delle polveri.

PUNTO DI EMISSIONE N. 23 – BRUCIATORE A METANO (56,3 KW) ad uso produttivo

PUNTO DI EMISSIONE N. 24 – BRUCIATORE A METANO (99 KW) ad uso produttivo

PUNTO DI EMISSIONE N. 25 – BRUCIATORE A METANO (56,3 KW) ad uso produttivo

PUNTO DI EMISSIONE N. 26 – BRUCIATORE A METANO (56,3 KW) ad uso produttivo

PUNTO DI EMISSIONE N. 27 – BRUCIATORE A METANO (99 KW) ad uso produttivo

Gli impianti termici civili sono di potenza termica complessiva inferiore a 3 MW.

Gli impianti termici ad uso produttivo sono di potenza termica complessiva inferiore a 1 MW.

Prescrizioni

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

Relativamente ai punti di emissione n. 6A, 6B, 15A e 15B derivanti da centrali termiche alimentate a gas metano, di potenzialità complessiva inferiore a 3000 KW, devono essere rispettati i seguenti limiti di emissione riferiti ad un tenore di O₂ nell'effluente gassoso del 3%:

Polveri totali	5	mg/Nmc
NO _x (come NO ₂)	150	mg/Nmc
SO _x (come SO ₂)	35	mg/Nmc
CO	100	mg/Nmc

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi di verifica del rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente ai punti di emissione **n. 21 e 22** devono essere eseguiti tre campionamenti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore).

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di

sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE Modena, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008 UNI EN ISO 16911:2013 UNI EN 13284-1:2003
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001
Polveri totali (PTS) Materiale Particellare	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2006 CO ISO 12039:2001 UNI 9968:1992 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Ossidi di Zolfo espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 ISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Acido cloridrico e composti inorganici del cloro (HCl)	UNI EN 1911:2010 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido nitrico (HNO ₃) Acido solforico (H ₂ SO ₄) Acido Bromidrico (HBr) Acido Fosforico (H ₃ PO ₄)	ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM25/08/00: campionamento in soluzione acquosa ed analisi in cromatografia ionica) NIOSH 7903 (Campionamento su fiala gel di silice e analisi in cromatografia ionica)
Sostanze alcaline	NIOSH 7401 (campionamento su membrana filtrante, solubilizzazione del particolato ed analisi mediante titolazione)
Nebbie Oleose	Campionamento UNI EN 13284-1:2003 + analisi UNICHIM 759 (campionamento isocinetico con analisi gravimetrica e/o analisi IR)

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno annuale per i punti di emissione n. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 21 e 22.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE-Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE-Sezione di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta DINAMIC OIL SPA (Imp. v. Togliatti n. 15) BOMPORTO (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

A - PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico” detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta DINAMIC OIL spa, nell'impianto in comune di Bomporto (MO), Via Togliatti n. 15, svolge attività di progettazione e produzione di moto-riduttori.

Così come è descritto nella valutazione d’impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell’art. 8, comma 4 della L. 447/95, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate dagli impianti tecnologici a servizio dell'attività ovvero
 - impianti di aspirazione a servizio delle lavorazioni meccaniche e delle fasi di lavaggio (sorgente esistente)
 - impianti di aspirazione a servizio delle macchine lava-pezzi (sorgente esistente)
 - due ricambi d’aria dei locali compressori e ricarica carrelli (sorgente esistente)
 - impianto di aspirazione / abbattimento (esterno sul lato sud) delle tre linee di macchine utensili (nuova sorgente) – indicato come S1

- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00) e notturno (2:00-06:00);
- l'area oggetto dell'intervento si colloca in classe V “Aree prevalentemente industriali”, con valore limite di immissione diurno pari a 70 dBA e notturno pari a 60 dBA;
- lo stabilimento produttivo confina a nord, a sud e ad est con edifici produttivi, ad ovest con terreni ad uso prettamente agricolo;
- il ricettore produttivo R1, posizionato sul lato nord/est del capannone, dista 30 metri dalla nuova sorgente S1 ed è collocato in classe III “Aree di tipo misto”, con valore limite di immissione diurno pari a 60 dBA e notturno pari a 50 dBA;
- i ricettori residenziali più significativi sono posizionati sul lato nord/ovest e sud/ovest del capannone a circa 150 metri dal confine;
- i livelli sonori misurati e/o previsti assicurano il rispetto dei valori limiti di zona e/o differenziali presso i ricettori considerati.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Vista la valutazione d'impatto acustico presentata dalla ditta DINAMIC OIL spa in allegato alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;

Visto il parere, favorevole con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE, Distretto Area Centro Modena, prot. n. 23151 del 09/11/2018;

Il Comune di Bomporto, a seguito di richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 21768 del 22/10/2018, non ha fatto pervenire osservazioni in merito all'impatto acustico.

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'installazione e l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Bomporto, via Togliatti n. 15, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta DINAMIC OIL spa, secondo la configurazione descritta nella valutazione previsionale d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) la ditta deve rispettare la vigente normativa nazionale e comunale in materia di emissioni sonore;
- 2) impianti e attività dell'Impresa devono essere gestiti in modo da garantire, in tutte le condizioni di esercizio, il rispetto dei limiti di zona;
- 3) in corso di esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante; allo scopo la ditta dovrà eseguire controlli periodici sugli impianti tecnologici per valutarne la corretta funzionalità e dovrà, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento

o la rottura di parti di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla loro sostituzione qualora necessario;

4) qualsiasi modifica della configurazione delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L. 447/1995, o delle modalità di utilizzo delle stesse che possano determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale tale da comportare il superamento dei limiti di legge è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.